

Roma,

1 MAR. 2010

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
VIA GUATTANI 16
00161 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-34376/2010

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-13/2010*
Associazione/Ordine ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
EDILI
Codice Fiscale 80022490587
Istanza presentata il 22/02/2010

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 del DL n. 93 del 2008 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'elemento economico territoriale previsto dal contratto collettivo di lavoro (di seguito EET) costituisce per i lavoratori del settore edile un elemento variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e competitività, dalle imprese di costruzioni nel territorio provinciale di appartenenza.

Nell'anno 2009 l'incremento della produttività nell'ambito del settore edile ha subito

su tutto il territorio nazionale un andamento eccezionalmente negativo, tale da compromettere l'attribuzione dell'EET a tutti i lavoratori del settore.

Per superare tale criticità, le parti sociali edili, industriali, artigiane e cooperative, nelle more della necessaria rivisitazione dei parametri ai quali è connesso l'EET, intenderebbero sottoscrivere un accordo nazionale che preveda, per l'anno 2009, la valutazione dei parametri basata sulla media dei risultati del quinquennio 2005-2009.

L'Associazione istante chiede di conoscere se le quote di EET, così determinate, possano essere assoggettate all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, prevista dall'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso dell'Associazione istante, le quote di EET possono fruire del regime fiscale agevolato in quanto l'accordo tra le parti sociali comporta esclusivamente una modifica che attiene alle modalità di calcolo di dette quote, mentre resta immutata la natura premiale di tale elemento retributivo correlato ad incrementi di produttività conseguiti dalle imprese del settore edile.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 2 ("*Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro*"), comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.

126, dispone che *"salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento., le somme erogate a livello aziendale:..c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa"*.

La tassazione agevolata prevista per gli elementi retributivi premiali è stata prorogata al periodo d'imposta 2009 dall'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, da ultimo, al 2010 ad opera dell'art. 2, comma 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Il regime fiscale è riservato, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi annui, ai dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008 o nell'anno 2009, a 35.000 euro (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).

Chiarimenti in merito all'ambito applicativo della norma agevolativa sono stati forniti con le circolari n. 49 n. 59 del 2008.

La circolare n. 49, in particolare, nell'illustrare i profili giuslavoristici della disposizione, ha chiarito che gli elementi retributivi premianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), riguardano tutte le somme collegate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Tali elementi, non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, nè devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purchè comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

La medesima circolare ha, inoltre, precisato che sono incluse nel novero delle somme agevolate anche le remunerazioni continuative, purchè siano comunque riconducibili

ad elementi di determinazione periodica, sebbene ancorati a situazioni già strutturate e consolidate prima dell'entrata in vigore del decreto n. 93 del 2008 mentre ne restano esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore.

La successiva circolare n. 59, al fine di meglio definire i criteri applicativi della disposizione, ha affermato che possono fruire dell'agevolazione tutti i premi di produttività, erogati a livello aziendale, anche se previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, semprechè ricorrano le condizioni indicate dalla lett. c) e che in tale ambito possono essere compresi anche i premi "consolidati", vale a dire quelli corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, inseriti in un nuovo sistema premiante, collegato all'andamento aziendale. Per quanto concerne l'ambito temporale di applicazione della imposta sostitutiva è stato chiarito che rileva esclusivamente il principio di cassa, ossia il momento di erogazione delle somme anche se le stesse si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti

La circolare n. 59 ha fatto, inoltre, espresso riferimento all'EET, chiarendo che tali erogazioni rientrano nel novero delle somme agevolate qualora costituiscano un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.


Appurato, quindi, che l'ETT presenta le caratteristiche delle retribuzioni variabili con finalità premiale non appare di ostacolo all'applicazione del regime fiscale agevolato la circostanza che, per l'anno 2009, dette somme siano erogate sulla base di parametri diversi, collegati alla media dei risultati conseguiti, in termini di produttività, nel quinquennio 2005-2009 dalle aziende del settore.

In considerazione dell'ampia portata della disposizione agevolativa, come delineata dalle circolari richiamate, si deve ritenere che i presupposti richiesti per ricondurre l'EET nell'ambito del regime agevolato permangono in quanto dette erogazioni

restano, comunque, collegate a criteri di valutazione connessi all'andamento economico dell'azienda, ritenuto positivo alla luce della attuale situazione di crisi congiunturale, anche se quantitativamente non superiore a quello delle precedenti gestioni. Come rilevato dall'Associazione istante, infatti, l'accordo, concluso per motivi congiunturali, incide esclusivamente sulle modalità di calcolo dell'EET relativo al 2009 e non sulla natura premiale e variabile della erogazione corrisposta ai dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arturo Betunio', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke extending downwards from the end of the name.